

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:

dott.ssa Patrizia EVANGELISTA Presidente
dott.ssa Virginia ZUPETTA Consigliere est.
dott.ssa Carolina ELIA Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° xxx del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020

TRA

FIDEIUSSORE 2(c.f.: **OMISSIS**), rappresentata e difesa, dall'avv.to **OMISSIS**, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in **OMISSIS**, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i. del 30/17/2017;

-APPELLANTE-CONTRO

CESSIONARIA (p. iva: **OMISSIS**), in persona del l.r.p.t., e per essa quale mandataria, **MANDATARIA**, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti **OMISSIS**, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in **OMISSIS**, in virtù procura speciale 08/05/2019;

-APPELLATA-

NONCHE'

BANCA, in persona del l.r.p.t.;
SOCIETA' DEBITRICE in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.;
FIDEIUSSORE 4;

-APPELLATI CONTUMACI-

All'udienza collegiale del 26/10/2023, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti costituite, la Corte pronuncia sentenza ai sensi degli artt.352, ult.co., e 281 sexies c.p.c., mediante deposito della sentenza de qua.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. xxxx/2017, emesso il 03/11/2017, il Tribunale di Lecce ingiungeva a **SOCIETA' DEBITRICE** in liquidazione, quale obbligata diretta, e a **FIDEIUSSORE 1**, **FIDEIUSSORE 2** e **FIDEIUSSORE 3**, quali fideiussori, di pagare in favore della banca richiedente la somma di euro 174.333,97 oltre accessori, portata dal saldo passivo del conto corrente ipotecario n. 111211465, intestato alla società.

Con atto di citazione notificato il 22/12/2017, la **SOCIETA' DEBITRICE** in liquidazione e **FIDEIUSSORE 1** proponevano opposizione avverso detto decreto, assumendo: - l'illegittimità dell'ingiunzione, perché concessa sulla scorta di documenti inidonei ad integrare la prova scritta prevista dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e 50 T.U.L.B.; - la nullità del contratto di finanziamento per impossibilità dell'oggetto, nonché per violazione degli obblighi di informazione e dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, sul rilievo che la banca non avrebbe adeguatamente informato la correntista delle criticità e dei rischi dell'investimento programmato, né avrebbe indicato altri tipi di finanziamento; - la nullità derivata della fideiussione prestata a garanzia, conseguente all'asserita invalidità del rapporto principale garantito.

Concludevano gli opposenti chiedendo dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, la nullità del contratto di conto corrente ipotecario, l'inefficacia della fideiussione, nonché la revoca del decreto opposto e la condanna alle spese di lite.

Con un distinto atto di citazione, notificato il 02/01/2018, **FIDEIUSSORE 2** proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, lamentando: - l'illegittimo addebito da parte della banca, nel corso del rapporto, di spese, interessi e commissioni non dovute; - l'estinzione della fideiussione ex art.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

1956 c.c., dovuta alla condotta della banca che avrebbe continuato a erogare credito alla debitrice principale, nonostante le sue peggiorate condizioni economiche; - la nullità della fideiussione per “la mancanza di alcun riferimento ai rapporti bancari in essere al momento della sottoscrizione”; - la nullità degli artt. 5 (onere del fideiussore di tenersi al corrente dei rapporti del debitore con la banca) e 6 (dispensa dall’agire entro i termini di cui all’art. 1957 c.c.) della garanzia, per l’asserita vessatorietà delle clausole e per la loro mancata approvazione per iscritto, ex art. 1341, 2° co. c.p.c..

Concludeva chiedendo dichiararsi l’estinzione della fideiussione prestata e, comunque, la rideterminazione della diversa somma effettivamente dovuto.

Si costituiva, in entrambi i giudizi, la Banca Popolare Pugliese, contestando le domande, chiedendone l’integrale rigetto e assumendo:

- quanto all’opposizione proposta da **SOCIETA’ DEBITRICE** e **FIDEIUSSORE 1**, che i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo erano quelli richiesti dalla legge ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo; che l’obbligo di informazione posto dalla legge a carico della banca non poteva riguardare i contenuti delle scelte gestionali assunte dall’impresa finanziata; che le informazioni relative al finanziamento erano state fornite alla **SOCIETA’ DEBITRICE**, come risultava dal contratto, dal documento di sintesi, e dalle altre scritture negoziali allo stesso allegate; che, essendo validi ed efficaci i contratti di conto corrente e di apertura di credito, non sussisteva la lamentata nullità derivata della fideiussione;

- quanto all’opposizione proposta da **FIDEIUSSORE 2**, che il rapporto bancario oggetto di lite, sorto nel 2006, si era svolto nel pieno rispetto delle previsioni dell’art. 25 d. lgs. 342/99, dell’art. 2 delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 e delle altre norme dettate in materia bancaria; che tutte le condizioni economiche applicate (C.M.S. e C.M.D.F., jus variandi, giorni-valuta, spese e commissioni varie) erano state espressamente pattuite nei contratti e negli altri strumenti negoziali sottoscritti e accettati dalla correntista; che gli interessi passivi applicati e il T.E.G. non avevano mai superato i tassi soglia previsti dalla legge anti-usura; che la correntista si era ricevuti senza nulla eccepire gli estratti conto periodici, le cui risultanze, ai sensi dell’art. 8 del contratto di conto corrente e dell’art. 119 T.U.B., dovevano ritenersi tacitamente approvate; che le parti avevano legittimamente pattuito per iscritto tutte le condizioni contrattuali, e in particolare gli interessi ultra-legali, la commissione di massimo scoperto e di messa a disposizione fondi, le spese dovute per ciascuna operazione, i criteri di calcolo della valuta, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e a credito e lo jus variandi.

Quanto alla presunta estinzione della fideiussione e liberazione del garante ex art. 1956 c.c., la banca negava i presupposti di fatto posti a base dell’eccezione, assumendo che nell’anno 2012 - quando fu erogato il finanziamento ipotecario di euro 150.000,00 - **SOCIETA’ DEBITRICE** godeva di ordinario merito creditizio, atteso che tutti i parametri ricavabili dai bilanci e dagli altri indicatori disponibili deponevano per la sicura affidabilità economico-finanziaria della società finanziata. Evidenziava inoltre:

- l’assoluta legittimità della fideiussione c.d. omnibus, specie dopo che il legislatore del 1992, novellando l’art. 1938 c.c., aveva introdotto l’obbligo della precisazione dell’importo massimo garantito; - la non vessatorietà dell’art. 5 della prestata garanzia, clausola che non poneva alcuna limitazione di responsabilità a favore della deducente, che anzi era obbligata a comunicare al garante, che ne facesse richiesta, l’entità dell’esposizione garantita e ogni altra informazione sui rapporti intrattenuti con il debitore; - l’approvazione per iscritto della clausola contenuta all’art. 6, in conformità dell’art. 1341 c.c.

Riunite le cause e concessa la provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto, la causa veniva istruita con produzione documentale (la banca depositava, tra l’altro, tutti gli estratti del conto corrente dalla apertura alla chiusura).

Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio **CESSIONARIA**, società cessionaria del credito controverso nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della lg. n. 130/1999 e dell’art. 58 T.U.L.B., e per essa, quale mandataria, **MANDATARIA** Cosicché la causa, veniva decisa con sentenza n. 1320/2020 con la quale il Tribunale adito - rigettava l’opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto; - compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

Avverso detta sentenza, proponeva appello **FIDEIUSSORE 2**, con atto di citazione notificato il 15/7/2020, cui resisteva **CESSIONARIA**, in persona del l.r.p.r., e per essa quale mandataria, **MANDATARIA**, in persona del procuratore speciale, chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente gravame.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ancorché ritualmente citati, **BANCA**, in persona del l.r.p.t., **SOCIETA' DEBITRICE** in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. e **FIDEIUSSORE 4**, non si costituivano, e ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa - introitata per la decisione all'udienza del 5/10/22, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e note di replica - è stata rimessa sul ruolo con decreto del presidente ff. in data 9/10/23, per essere introitata ai sensi degli artt.352, ult.co., e 281 sexies c.p.c., da un diverso collegio, causa l'impossibilità per motivi di salute del Presidente dott. R. Mele.

Cosicché all'odierna udienza del 26/10/23 la causa, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, viene definita con contestuale deposito del provvedimento decisorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il **PRIMO MOTIVO** di gravame, l'appellante si duole che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto che parte opponente avesse dedotto la nullità del contratto di finanziamento, per impossibilità dell'oggetto e violazione degli obblighi di informazione e dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.

Evidenzia come, invece, la **FIDEIUSSORE 2** avesse eccepito la violazione degli artt. 1956 e ss. c.c. con riferimento agli obblighi di informativa e di autorizzazione da parte del fideiussore, nonché ai termini entro cui agire nei confronti del debitore principale, pena la decadenza dalla garanzia fideiussoria e la liberazione del fideiussore.

2. Con il **SECONDO MOTIVO** di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la nullità delle clausole (2, 6 e 8) contenute nella fideiussione posta a base dell'ingiunzione in danno di **FIDEIUSSORE 4** - rispecchianti fedelmente lo schema ABI, dichiarato illegittimo - non possa e non debba comportare la conseguente nullità dell'intera fideiussione.

3. Con l'**ULTIMO MOTIVO** di gravame, l'appellante si duole che il primo giudice, una volta dichiarata la nullità delle clausole predette, abbia omesso di deliberare in ordine alla violazione degli obblighi di informativa e di rispetto dei termini per l'azione, sanciti in capo al garantito ed in favore del fideiussore, in forza della reviviscenza degli artt. 1956 e 1957 c.c., che erano stati esclusi per effetto delle annullate clausole.

In particolare, evidenzia che, a fronte della revoca per giusta causa degli affidamenti concessi alla società **SOCIETA' DEBITRICE** in data 6/11/2012, la banca abbia agito nei confronti del debitore principale e dei fideiussori solo con il deposito del ricorso per d.i. del 25/10/2017.

Conclude instando, in riforma dell'impugnata sentenza, acchè venga dichiarata, in via principale, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, nonché, in subordine, la decadenza dalla copertura fideiussoria per decorrenza dei termini massimi per l'esercizio dell'azione e/o per omesso rispetto dei doveri di informativa; il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

4. In disparte il rilievo per cui la censura capitolata sub 1 - non tenendo conto che la sentenza impugnata è stata resa all'esito della riunione, all'opposizione proposta dalla attuale appellante, di quella proposta dalla società e da altro fideiussore - deve ritenersi inconferente, le ulteriori doglianze, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro connesse, vanno rigettate in quanto infondate.

Ed invero, con riferimento alla contestata validità della fideiussione bancaria, a seguito della declaratoria di nullità degli artt. 2, 6 e 8, formulati sulla falsariga dello schema ABI, dichiarato illegittimo in quanto lesivo della normativa antitrust, la questione da affrontare attiene alla valutazione dell'incidenza dell'"intesa" (o, quantomeno, del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante l'impiego di tale modulistica contrattuale) con riferimento al contratto stipulato tra le parti.

A tal fine occorre avere riguardo agli "effetti derivati" della nullità di un'intesa anticoncorrenziale di tipo orizzontale, intervenuta tra i vari operatori economici di un determinato settore, rilevando se gli effetti distorsivi si siano effettivamente trasferiti sui negozi stipulati "a valle" dell'intesa illecita.

Ed invero, l'annoso e controverso dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI 2003 e alla loro compatibilità con la normativa antitrust di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990, è stato definitivamente risolto dalla S.C. a Sezioni Unite con la recente pronuncia n. 41994/2021.

Con tale autorevole arresto è stato stabilito che "i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.

Sul punto, la Suprema Corte aveva, già in precedenza, avuto modo di chiarire che, dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese, per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa (cfr. Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass., sez. 3. n. 13486 del 20/06/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9116 del 2014).

Pertanto, poiché l'Autorità amministrativa ha circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche clausole dello schema ABI, dal relativo accertamento non può farsi discendere la nullità dell'intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d. “a valle” essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e 1419 cod. civ.

L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 c. c., ha difatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata (cfr., in senso conforme, Cass. n. 10690 del 20/05/2005 e, da ultimo, Cass. n. 24044 del 26/9/2019).

Laddove specifiche clausole delle NBU, in relazione alle quali l'Autorità amministrativa abbia circoscritto l'accertamento dell'illiceità, vengano trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese, ciò non esclude, né è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 ss. c.c. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., quando l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rinvenienti dalle intese illecite. Né risulta rilevante l'impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: secondo il giudice di legittimità appare all'uopo decisiva, infatti, la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione.

Non risultando l'inidoneità del contratto a realizzare le finalità alle quali la sua conclusione era preordinato, pertanto, solo le clausole nn. 2), 6) e 8) potrebbero, in via ipotetica e astratta, essere ritenute nulle.

Di tal modo, l'intervento nomofilattico ha sancito la tesi della nullità parziale, limitando la declaratoria di nullità alle sole clausole contrattuali dichiarate anticoncorrenziali dall'Autorità Garante, salvo prova della contraria volontà negoziale.

Ne consegue che nei casi, come quello oggetto del presente giudizio, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la sola nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità», secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.

Evenienza, questa, che deve essere esclusa nel caso di specie, posto che la diversa volontà di non concludere il contratto, senza quella parte affetta da nullità non è in alcun modo desumibile dal contratto stesso, né è stata altrimenti allegata né dimostrata, ricorrendo, piuttosto, elementi logici di segno opposto, quali lo stretto rapporto personale tra i fideiussori e la società garantita **SOCIETA' DEBITTRICE**, di cui per altro l'appellante risultava essere socia nonché legata da vincoli familiari allo stesso legale rappresentante.

In assenza di prova contraria, e ritenendo di uniformarsi al principio di diritto innanzi richiamato, va confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale delle clausole

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

contenute negli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione depositato, ritenendo valido e impregiudicato il restante regolamento negoziale.

Quanto alla violazione dei precetti di cui alle norme che, per effetto della summenzionate declaratoria di nullità, hanno ripreso vigore, già il giudice di prime cure ha chiarito che in ordine alla asserita violazione dell'art. 1956 c.c., par d'uopo rammentare che per consolidato convincimento giurisprudenziale, il fideiussore che chiede la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 5833/2019; Cass. n. 6251/2018; Cass. n. 2132/2016; Cass. n. 2524/2006; Cass. n. 10870/2005).

La predetta autorizzazione può essere ritenuta implicitamente concessa dal garante laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito. Questo perché tale conoscenza può essere considerata valida base di una presunzione di autorizzazione tacita alla concessione del credito, desunta dalla possibilità di attivarsi mediante l'anticipata revoca della fideiussione per non aggravare i rischi assunti (Cass. n. 4112/2016).

La Cassazione ha da tempo chiarito che vi possono essere casi in cui la richiesta della speciale autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è necessaria, perché l'autorizzazione è ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore (il che è esattamente coerente col fatto che per l'autorizzazione non è richiesta la forma scritta ad substantiam).

In particolare, rilevano i casi in cui il fideiussore sia, rispettivamente, un familiare del debitore principale oppure socio e/o legale rappresentante della società garantita. In tale ultima circostanza, infatti, in una stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice, visto che la richiesta di credito, in tali casi, proviene sostanzialmente dalla persona fisica che somma la posizione di garante (Cass. n. 7444/2017; Cass. n. 4112/2016; Cass. n. 2902/2016; Cass. n. 16827/2016; Cass. n. 3761/2006; Cass. n. 7587/2001).

Nelle fattispecie sopra descritte è attribuito carattere decisivo alla possibile esistenza di una «comunione di interessi» tra debitore e fideiussore o, comunque, di una «situazione di contiguità» tale da consentire al garante di avere costante contezza della esposizione debitoria (rapporto di parentela tra garante e garantito e il legame, per carica rivestita o partecipazione al capitale sociale, con la società debitrice).

Quanto, infine, all'invocata reviviscenza dell'art. 1957 c.c., per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la banca decaduta dal diritto di azionare la garanzia, per non aver proposto le sue istanze nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, occorre evidenziare che il negozio oggetto della presente controversia debba qualificarsi come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione, stante la sua sostanziale indipendenza dal rapporto garantito.

Tanto si ricava dalla lettura dell'art. 7 del contratto (contenente una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”) – appositamente sottoscritto in calce all'atto negoziale – secondo il quale il garante è tenuto “...a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, indipendentemente dalla proposizione di qualsiasi eccezione, sia relativa alla garanzia che al rapporto garantito, e dalla eventuale opposizione del debitore”.

Carattere distintivo del contratto autonomo di garanzia è proprio la mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, diversamente dalla fideiussione, caratterizzata invece da un collegamento funzionale, necessario e ineludibile, con l'obbligazione principale da cui sostanzialmente dipende. Pertanto, mentre la causa della fideiussione è garantire l'adempimento dell'obbligazione altrui, la causa del contratto autonomo di garanzia è tenere indenne il creditore dall'inadempimento di quell'obbligazione, mediante il tempestivo pagamento di una somma di denaro predeterminata (se del caso individuata per relationem), con la conseguenza concreta di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione dell'obbligazione.

Orbene, è noto il principio, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma. In altri termini con l'assunzione di garanzia personale autonoma e atipica il garante assume su di sé l'obbligo di pagare comunque e a prescindere dalle vicende relative alla validità e/o efficacia del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale". (cfr., per tutte, Cass. SS.UU. 18/2/2010, n. 3947 e Cass. 28/03/2017 n. 7883). In virtù delle svolte argomentazioni, l'appello va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.

5. Le spese del presente grado di giudizio, in virtù del parziale dell'oscillazione giurisprudenziale con riferimento agli effetti della nullità delle clausole fideiussorie anticoncorrenziali, vanno dichiarate interamente compensate tra le parti costituite.

Nel presente procedimento trova applicazione, *ratione temporis*, la disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, T.U. n.115/2002 ("Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis"), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **FIDEIUSSORE 2**, con atto di citazione notificato il 15/7/2020, nei confronti di **CESSIONARIA**, in persona del l.r.p.r., e per essa quale mandataria, **MANDATARIA**, in persona del procuratore speciale, **BANCA**, in persona del l.r.p.t., **SOCIETA' DEBITRICE** in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. e **FIDEIUSSORE 4**, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. xxxx/2020 dell'11/6/2020, così provvede:

- a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
- b) dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio;
- c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 26/10/2023.

Il Consigliere estensore
dr.ssa Virginia Zuppeta

Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista